

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA'

AVVISO PUBBLICO

Oggetto:

Adempimenti consequenziali alla DGR n. 533 del 02/07/2010.

Esecuzione del potere di autotutela con riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 128 del 19/02/2010: " Trasferimenti in conto capitale alle società regionali operanti nel comparto del trasporto pubblico locale".

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 07/08/1990 n. 241.

Si comunica che la Giunta regionale con deliberazione n. 533 del 02/07/2010 pubblicata sul BURC n. 50 del 21/07/2010, ha deliberato di attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela, in merito, tra l'altro, alla deliberazione n. 128 del 19/02/2010 e di sospendere con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, Legge 241 del 07/08/1990, l'efficacia della deliberazione richiamata, nelle more della conclusione del procedimento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 si comunica l'avvio del procedimento e a tale scopo si indica:

- a) l'amministrazione competente: Regione Campania- AGC 14 Trasporti e Viabilità;
- b) l'oggetto del procedimento promosso: revoca deliberazione di Giunta regionale n. 128 del 19/02/2010;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento : Settore Autolinee e Vie di Comunicazione – Centro Direzionale isola C/3 Napoli- Avv. Gaetano Botta – Coordinatore A.G.C. 14;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento: novanta giorni dalla data successiva alla pubblicazione sul BURC;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Settore Autolinee e Vie di Comunicazione – Centro Direzionale isola C/3 Napoli - 22° piano stanze 15 e 2.

Si fa presente, infine, che entro il termine di giorni quarantacinque, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURC, è possibile presentare per iscritto osservazioni corredate da documenti.

Il Coordinatore  
Avv. Gaetano Botta

Napoli, 3 agosto 2010